

Sez. 4, Sentenza n. 31441 del 2008 (ECLI:IT:CASS:2008:31441PEN)
Data udienza: 25/06/2008 Data Deposito: 28/07/2008
N. Registro Generale: 003096/2005
Provv.orig.: 002216/2002 CORTE APPELLO MILANO

Riferimenti normativi: Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. LICARI Carlo - Consigliere
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D.V.D.G;

avverso la sentenza pronunciata in data 22 settembre 2004 dalla Corte di appello di Milano;

udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;

sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 25 ottobre 2001, il Tribunale di Milano dichiarava D.V.D.G. colpevole del reato di detenzione "a fini di spaccio" di hashish e di marijuana, accertato in Milano il 20 ottobre 2001, e lo condannava alle pene di mesi nove di reclusione e L. 9 milioni di multa, riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto. 1.1. Il Tribunale osservava che D.V. era stato "sorpreso", intorno alle ore 22.30, in via Lecco angolo via Benedetto Marcello, a bordo di una FIAT Punto condotta da G.I. e sulla quale viaggiava anche T.A..

l era stato trovato in possesso di un grammo di hashish e di L. 50.000; A. di 8,5 grammi di hashish e di L. 87.000; D.V. di un grammo di hashish ed uno di marijuana, separatamente confezionati, e di L. 471.000.

La successiva perquisizione dell'abitazione in cui l'imputato viveva con i genitori aveva condotto al rinvenimento di un altro grammo di marijuana, suddiviso in due confezioni, e di un quantitativo di hashish contenente tetraidrocannabinolo in misura media dell'8,3 % per complessivi 9,2 grammi di principio attivo.

Il Tribunale spiegava che l'imputato aveva giustificato il possesso dell'hashish affermando di farne uso e di averlo acquistato in occasione di un viaggio estivo in Olanda.

Dava atto, altresì, che l'imputato viveva con i genitori ed aveva documentato di svolgere da alcuni anni una stabile attività lavorativa.

1.2. Ciò detto, il primo giudice riteneva che la detenzione delle sostanze stupefacenti da parte del D.V. fosse "finalizzata allo spaccio" delle medesime. E desumeva detto convincimento:

- dal fatto che l'imputato fosse stato "trovato", in un luogo frequentato da tossicodipendenti, in compagnia di due ragazzi che detenevano dosi di stupefacente;
- dalla considerevole quantità di hashish detenuto;
- dal rinvenimento, presso la sua abitazione, di "strumenti idonei a confezionare in dosi la sostanza";
- dall'"alto grado di principio attivo" dell'hashish;
- dalla "ingente" somma di denaro posseduta.

2. Il difensore dell'imputato aveva proposto appello, contestando le affermazioni anzidette e, in particolare, osservando:

- che l'imputato non era stato "trovato" in quel luogo (quasi a voler sostenere che si fosse "trovato" in quel luogo per incontrare acquirenti), ma era stato "fermato in compagnia dei suoi amici" mentre da corso Buenos Aires si immetteva, con l'autovettura, in via Stoppandone non era, comunque, dato comprendere su quali basi potesse affermarsi che quel luogo era notoriamente frequentato da spacciatori di sostanze stupefacenti e da clienti dei medesimi;
- che, inoltre, tre giovani incensurati, in possesso di piccole dosi di hashish e di marijuana, "non deponevano certo per un disegno di tipo commerciale, ma per un inequivoco atteggiamento di svago";
- che la quantità di sostanza detenuta non comporta automaticamente la finalizzazione allo spaccio della medesima;
- che, in ogni caso, si trattava di 9,2 grammi di principio attivo, quindi non certo di un elevato quantitativo;
- che non era affatto vero che in casa dell'imputato fossero stati rinvenuti strumenti idonei a confezionare la sostanza in dosi (era stato rinvenuto soltanto un c.d. porta - spinelli in plastica, acquistabile liberamente in Olanda, come poteva evincersi dalla dicitura della casa produttrice impressa su un lato degli stessi);
- che la somma di denaro detenuta dal D.V. non era certo ingente e che, in ogni caso, si era dimostrato che il 15 dicembre 2001 aveva prelevato dal proprio conto bancario (INTESABCI) l'importo di L. 500.000 ed era, pertanto, ragionevole ritenere che, qualche giorno dopo, mancassero da tale somma soltanto L. 29.000, dato che il ragazzo viveva in famiglia e non aveva da affrontare spese di casa e vitto. 3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna.

I giudici di appello affermavano che D.V. era stato "sorpreso su un automezzo con altre due persone, di notte (ore 1.30), nei pressi di via Benedetto Marcello, zona notoriamente frequentata da spacciatori, da tossicodipendenti e da irregolari, in possesso di una confezione di hashish e di una di marijuana, nonché della somma di lire 471.000 in banconote prevalentemente di piccolo taglio" e, in relazione all'affermazione di responsabilità, osservavano come l'asserita destinazione delle sostanze stupefacenti all'uso personale contrastasse:

- con la presenza di notte dell'appellante nel luogo indicato;
- con la circostanza che fosse privo di "strumenti per il consumo diretto";
- con il fatto di detenere droghe (due dosi) di qualità diversa;
- con il rilievo che se la detenzione di quelle dosi fosse davvero stata finalizzata all'uso personale, nessuna ragione avrebbe potuto spiegarne "il porto fuori casa, fermo restando che l'imputato aveva indicato l'approvvigionamento come avvenuto in Olanda e non in via Benedetto Marcello";
- con la disponibilità di L. 471.000, "non conciliabile con i rischi connessi alle circostanze di tempo e di luogo indicate";
- con i quantitativi, segnatamente quello dell'hashish, "custoditi in casa, in confezioni e mobili diversi".

4. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento.

Deduce violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Premette che la Corte di appello si era in sostanza limitata a richiamare quella di primo grado, senza affrontare le questioni, in fatto ed in diritto, poste con l'atto di appello.

Rileva di conseguenza:

- che la Corte territoriale (al pari del Tribunale) aveva operato un completo stravolgimento degli indicatori dell'illegalità della detenzione;
 - che non era stato affatto "sorpreso" di notte in un luogo notoriamente frequentato da spacciatori di sostanze stupefacenti ma era semplicemente stato sottoposto ad un controllo di polizia mentre si trovava a passare, insieme ad amici, in auto per quella strada;
- che la circostanza non poteva, pertanto, assurgere ad elemento rivelatore dell'illegalità della detenzione;
- che nella sua abitazione era stato rinvenuto un porta "spinello" monodose di provenienza olandese, che "riscontrava" l'affermato uso personale dello stupefacente e la dichiarata provenienza del medesimo;
- che la somma di L. 471.000, era poco meno di quanto, come documentalmente dimostrato, il 15 ottobre 2001 aveva prelevato dal proprio conto presso la banca INTESABCI;
- che esercitava ormai da sei anni un'attività lavorativa lecita e ben retribuita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata (al pari di quella di primo grado), nel compiere l'esame degli elementi probatori e nell'esplicitare l'iter logico seguito per pervenire all'affermazione di responsabilità, si esprime attraverso argomentazioni incoerenti e trascura informazioni fattuali rilevanti. Pur non ribadendo quanto il giudice di primo grado aveva erroneamente sostenuto in ordine all'asserito rinvenimento di "strumenti per il confezionamento delle dosi" o alla natura "ingente", ed evocativa di una non lecita provenienza, della somma di denaro detenuta, la Corte territoriale elabora considerazioni sulla base di una superficiale lettura degli atti e si affida ad inesistenti massime di esperienza. È sufficiente in proposito osservare:

- che l'imputato è descritto come un frequentatore "notturno" di via Benedetto Marcello, o più esattamente di quelle zone di tale via "frequentate da spacciatori, tossicodipendenti ed irregolari", mentre, come rilevato dal ricorrente e desumibile anche dalla sentenza di primo grado, egli stava semplicemente transitando, non di notte ma alle ore 22.30 e non in via Benedetto Marcelle, ma in altra via (comunque vicina), allorché era stato sottoposto al controllo di polizia (non era, inoltre, il D.V. alla guida del veicolo ma l.);
- che, in ogni caso, aveva con sé soltanto una dose di hashish ed una di marijuana, circostanza non certamente indicativa di finalità penalmente rilevanti, in particolare di progetti serali di natura "commerciale", anziché di mero svago (come doveva indurre a pensare il fatto che anche i due suoi amici avessero con loro modici quantitativi di hashish);
- che, ad escludere la finalizzazione all'uso personale, non poteva certo essere, nella concreta situazione accertata, la circostanza che detenesse due diversi tipi di stupefacente (hashish e marijuana);
- che ancor meno significativa è la valorizzata mancanza di strumenti per il consumo diretto, non fosse altro perché non è dato comprendere per quale ragione il detentore per uso personale di hashish o di marijuana dovrebbe consumare la droga "in strada" o, comunque, dopo essere uscito di casa;
- che non è dato comprendere, inoltre, sulla base di quale massima di esperienza sia possibile affermare che portare fuori casa quella droga non aveva altro senso se non quello di destinarla allo spaccio (nessuno sembra, comunque, essersi premurato di chiarire dove l'imputato ed i suoi due amici stessero recandosi);
- che del tutto oscuro è, poi, il significato dell'affermazione secondo cui "avere in tasca 471.000 lire" è fatto "non conciliabile con i rischi connessi alle circostanze di tempo e di luogo". In conclusione, nulla deponeva nel senso che la sostanza detenuta fosse destinata alla cessione a terzi e non all'uso personale dell'imputato.

Beninteso, la prova della destinazione penalmente rilevante ben può risultare da indizi ma essi devono fondarsi su circostanze di fatto certe e logicamente interpretate.

Non è consentito fondare la prova su mere congetture o su illogiche valutazioni di dati effettivamente rilevati.

Il contesto che aveva caratterizzato il controllo di polizia e quello in cui l'imputato viveva non erano certo indicativi d'attività di spaccio o d'altra illecita attività concernente sostanze stupefacenti, né era emerso che l'imputato avesse rapporti con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti.

La quantità di sostanze detenute poteva ragionevolmente essere correlata al bisogno personale in un arco di tempo non molto ampio. E, in ogni caso, i giudici di merito hanno mostrato di ignorare che il mero dato quantitativo non è mai, di per sé solo, sufficiente a far qualificare come penalmente illecita la detenzione di droga, a meno che il dato sia "talmente rilevante da essere oggettivamente incompatibile con il consumo strettamente personale" (cfr., ex plurimis, Cass. 4^a 11 giugno 1997, Petritola; Cass. 1^a 9 giugno 1993, Nastasi, RV 194778).

Le dichiarazioni dell'imputato, dotate di oggettiva riscontrabilità, non erano, inoltre, state smentite o neutralizzate da elementi probatori di segno contrario.

L'imputato, infine, proprio per il tipo di attività svolta, era certamente in condizioni economiche tali da potersi permettere l'acquisto di quel quantitativo di droga.

6. In conclusione, la decisione impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008